



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2013

Delega al Governo in materia di elezione popolare dei giudici di pace

ONOREVOLI SENATORI. - A compendio della magistratura reclutata per concorso, l'ordinamento prevede magistrati onorari con nomina anche elettiva (articolo 106, secondo comma, della Costituzione). Tale ipotesi, sino a poco tempo fa ritenuta eccezionale, sulla base di una recente evoluzione legislativa ispirata ai pesanti carichi giudiziari (giudici aggregati onorari affidati alle cosiddette «sezioni stralcio», giudici onorari affidati a funzioni analoghe a quelle attribuite alla magistratura professionale e, infine, giudici di pace a cui sono attribuite funzioni giurisdizionali minori) ha acquisito caratteri di sempre maggiore diffusione. Il consistente reclutamento di giudici onorari purtroppo non si è ispirato al modello anglosassone di giudici eletti dalla società civile (pur ammessi appunto dal secondo comma dell'articolo 106 della Costituzione), bensì a giudici scelti dallo Stato e nominati dal Consiglio superiore della magistratura, attingendo nell'ambito di soggetti qualificati per la professione esercitata dalle particolari competenze nell'ambito giuridico. Il presente disegno di legge propone la nomina elettiva dei giudici di pace nella convinzione che la giustizia deve essere sempre più vicina ed accessibile ai cittadini. In particolare, è finalizzata a consentire una presenza adeguata, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo, di giudici laici e di un efficiente funzionamento delle strutture, al fine di poter assicurare ai cittadini uguali oppor-

tunità di giustizia. La legge 21 novembre 1991, n. 374, ha istituito nell'ordinamento giudiziario italiano il giudice di pace, in qualità di magistrato onorario, per sostituire il giudice conciliatore e per assorbire parte delle competenze del pretore. Successivamente la figura del giudice di pace è andata assumendo un ruolo cruciale, al punto che oggi il suo contributo è indispensabile al funzionamento della giustizia e a garantire una rapida risposta alle richieste di giustizia in materia civile e per favorire un accesso più esteso ai meccanismi conciliativi in materia penale. In base a quanto detto, risulta evidente come sia opportuno che la sua figura abbia l'autorità di colui che, moralmente e socialmente, sia ritenuto legittimato a rappresentare una comunità, ad essa più vicino psicologicamente e nei confronti della stessa responsabile. Proprio nell'amministrazione della cosiddetta «giustizia bagatellare» - ma non solo e non necessariamente «minore» - si ritiene che proporre una forma di partecipazione popolare nell'amministrazione della giustizia rappresenti una concreta applicazione dei principi costituzionali cui si è fatto cenno, in corrispondenza delle peculiari tradizioni di ogni comunità. Si ritiene che la nomina elettiva dei giudici di pace possa contribuire in futuro alla realizzazione di un servizio adeguato ed efficiente in un settore così importante per lo sviluppo di una società moderna.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme in materia di elezione popolare dei giudici di pace con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici di pace siano eletti, nell'ambito di ciascun distretto di corte di appello, a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto;

b) prevedere che in ciascun distretto di corte di appello il numero dei giudici di pace da eleggere sia pari alla dotazione organica prevista dalla legge;

c) prevedere che i candidati abbiano un'età non inferiore ai quaranta anni e non superiore ai sessantacinque anni, ed essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'articolo 5, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;

d) prevedere che la dichiarazione di presentazione delle candidature sia effettuata presso l'ufficio elettorale costituito presso ciascuna corte di appello nel cui distretto si dichiara di volere esercitare le funzioni e che si possa presentare la candidatura in non più di un distretto e per non più di una funzione;

e) prevedere che l'ufficio elettorale, costituito presso ciascuna corte di appello, verifichi i requisiti di eleggibilità dei candidati;

f) prevedere un'adeguata e necessaria pubblicità delle votazioni;

g) prevedere che la votazione avvenga su un'unica scheda recante, entro appositi rettangoli, il nome, il cognome, la data e il

luogo di nascita, nonché la qualifica dei candidati e che l'elettore esprima il suo voto tracciando un segno sul rettangolo contenente l'indicazione del candidato;

h) prevedere che abbiano diritto di voto i cittadini italiani che hanno compiuto il diciottesimo anno di età;

i) prevedere che risultino eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti;

l) prevedere che l'ufficio elettorale costituito presso ciascuna corte di appello proceda alla proclamazione degli eletti, previa verifica dei loro poteri, adottando i provvedimenti di decadenza per l'ipotesi di insussistenza dei requisiti di eleggibilità e che avverso le decisioni rese sia proponibile ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria;

m) prevedere che, in ipotesi di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione del magistrato eletto, il Consiglio superiore della magistratura deliberi la sostituzione con il primo dei non eletti della stessa lista nel relativo distretto;

n) prevedere che la carica elettiva abbia una durata di cinque anni tranne in caso di scioglimento anticipato dei consigli regionali;

o) prevedere che le elezioni si tengano contestualmente alle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali;

p) prevedere che i giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione della presente legge continuino a svolgere le proprie funzioni sino alla scadenza del loro incarico e che siano prorogati sino all'avvenuta proclamazione degli eletti nel relativo distretto di appartenenza.